

L.R. 16/2014, art. 9, c. 2, lett. a) B.U.R. 18/1/2017, n. 3

L.R. 16/2014, art. 11, c. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 gennaio 2017, n 08 /Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articolo 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

Titolo I

Disposizioni comuni

- Art. 1 Finalità e oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

Titolo II

Requisiti per l'ammissione al finanziamento

- Art. 4 Requisiti per l'ammissione al finanziamento
- Art. 5 Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione (ABROGATO)

Titolo III

Finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche

Capo I

Incentivo per la prima annualità del triennio

- Art. 6 Domanda di incentivo e relativa documentazione
- Art. 6 bis Presentazione della domanda
- Art. 6 ter Cause di inammissibilità della domanda
- Art. 7 Istruttoria della domanda
- Art. 7 bis Commissione di valutazione
- Art. 8 Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche
- Art. 9 Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo

- Art. 10 Determinazione dell'ammontare dell'incentivo, accettazione dell'incentivo e riparto delle risorse ai beneficiari
- Art. 11 Concessione ed erogazione dell'incentivo e termini del procedimento

Capo II

Incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

- Art. 12 Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo
- Art. 12 bis Cause di inammissibilità della domanda
- Art. 13 Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione dell'incentivo
- Art. 14 Determinazione dell'ammontare dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio, accettazione dell'incentivo e riparto delle risorse ai beneficiari
- Art. 15 Concessione ed erogazione dell'incentivo

Capo III

Rendicontazione degli incentivi

- Art.16 Rendicontazione e relativa documentazione
- Art.16 bis Presentazione della rendicontazione
- Art. 17 Rideterminazione e revoca dell'incentivo

Capo III bis

Obblighi del beneficiario

- Art 17 bis Obblighi del beneficiario
- Art 17 ter Mantenimento dei requisiti di ammissibilità
- Art 17
quater Ispezioni e controlli

Capo IV

Ammissibilità della spesa

- Art. 18 Principi generali per l'ammissibilità delle spese
- Art. 19 Spese ammissibili
- Art. 20 Spese non ammissibili
- Art. 21 Documentazione giustificativa delle spese
- Art. 22 ABROGATO

Titolo IV

Nuovo riconoscimento di teatri nazionali e di teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, nel corso del triennio

Art. 23 Nuovo riconoscimento di teatri nazionali e di teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, nel corso del triennio

Titolo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 24 Rinvio
Art. 25 Disposizione transitoria
Art. 26 Abrogazioni
Art. 27 Entrata in vigore

Capo I

Disposizioni comuni

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di concessione di incentivi per il finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività:

- a) della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, destinataria di contributi a valere sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico sinfoniche, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 3 febbraio 2014 (Criteri generali e percentuali di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche);
- b) dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, anche di minoranze linguistiche, che lo Stato ha valutato meritevoli di contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di seguito FUS, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), e per i quali il FUS ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici.

2. ABROGATO

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) teatro nazionale: l'organismo che svolge attività teatrali di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connota per tradizione e storicità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del citato decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014;
- b) teatro di rilevante interesse culturale: l'organismo che svolge attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza, anche di

minoranze linguistiche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 del citato decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014 ;

c) (ABROGATO).

c bis) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

Art. 3

(Modalità di comunicazione degli atti del procedimento)

1. Le comunicazioni tra Amministrazione regionale e soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Titolo II

Requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art. 4

(Requisiti per l'ammissione al finanziamento)

1. Possono accedere al finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività:

- a) la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste;
- b) i soggetti ai quali sia stato attribuito, con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014, un contributo statale in qualità di teatro nazionale o di teatro di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, e per i quali gli articoli 10, comma 2, lettera a), e 11, commi 2, lettera a), e 3, del medesimo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014, pongono la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici ai fini della concessione del contributo a valere sul FUS.

2. Qualora, successivamente all'attribuzione del contributo statale in qualità di teatro nazionale o di teatro di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, sia stata disposta la decadenza da tale contributo ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014, oppure nel caso in cui i medesimi teatri, dopo l'accettazione dell'incentivo ai sensi degli articoli 10 e 14, non siano più riconosciuti quali teatro nazionale o teatro di rilevante interesse culturale, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), non possono accedere al finanziamento previsto dal presente regolamento e, se l'incentivo è già stato concesso, esso è revocato come disposto dall'articolo 17, comma 4. In tali casi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 bis, della legge, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, della legge, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, della legge, sono scaduti, e secondo le modalità stabilite nel medesimo regolamento.

3(ABROGATO).

4.I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 5

(Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione)

ABROGATO

Titolo III

Finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche

Capo I

Incentivo per la prima annualità del triennio

Art. 6

(domanda di incentivo e relativa documentazione)

1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
 - a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
 - b) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi relativi ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;
 - c) la relazione culturale triennale, che descriva i progetti di cui all'articolo 1, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A, unitamente al curriculum vitae del direttore artistico laddove previsto;
 - d) la relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G;
 - e) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 17 bis;
 - f) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. E' altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b) e comma 3 comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere c) e d) o la loro compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.

Art. 6 bis

(presentazione della domanda)

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'articolo 4, presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1 ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c bis).

Art. 6 ter

(cause di inammissibilità della domanda)

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4;
- b) prive dei documenti indicati all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) e comma 3;
- c) prive di procura firmata;
- d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6 bis, comma 1;
- e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 6 bis, comma 2;
- f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 7, comma 1 bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 6 quater comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

Art. 7

(Istruttoria della domanda)

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'articolo 4.

1bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

1ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui all'articolo 9, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.

2. Il Servizio, all'esito dell'attività istruttoria di cui al comma 1, accerta l'ammissibilità o l'inammissibilità delle domande di incentivo.

3. ABROGATO

4 ABROGATO

Articolo 7 bis

(commissione di valutazione)

1. Ai sensi dell'articolo 32 sexies della legge, le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'articolo 9, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta da:

- a) Direttore centrale o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;
- c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da Università e Conservatori del Friuli Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 8

(Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche)

1. Il finanziamento annuale per i progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.
2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai progetti o programmi triennali di iniziative e attività, rispettivamente, della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione.
3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.
4. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cui all'articolo 23, il finanziamento annuale di cui al comma 1, al fine di rispettare la quota minima di cofinanziamento di cui agli articoli 11, comma 2, della legge, e 10, comma 7, tiene conto delle nuove domande presentate dai nuovi teatri nazionali o teatri di rilevante interesse culturale.

Art. 9

(Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo)

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegare alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, per la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, all'allegato D, per i teatri nazionali, ed all'allegato F, per i teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C, per la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, all'allegato E, per i teatri nazionali, ed all'allegato G, per i teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche.
2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 6 il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 12.
3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C, per la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, degli allegati D ed E, per i teatri nazionali, e degli allegati F e G, per i teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, risulti inferiore a punti 16, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 12.
4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:
 - a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 8 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C, per la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dell'allegato E,

- per i teatri nazionali, e dell'allegato G, per i teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche;
- b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 8 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B, per la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, degli allegati A e D, per i teatri nazionali, e degli allegati A e F, per i teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche.

Art. 10

(Determinazione dell'ammontare dell'incentivo, accettazione dell'incentivo e riparto delle risorse ai beneficiari)

1. Conclusa la valutazione di cui all'articolo 9, la commissione di valutazione trasmette gli esiti della stessa, al Servizio, che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base all'articolo 9¹⁰.
2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, viene adottato l'elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D, E, F e G, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo posta elettronica certificata (PEC).>>.
3. Il beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 bis, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione dell'incentivo.
4. Nel caso in cui uno o più dei beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità dell'incentivo assegnato agli altri beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai beneficiari.
5. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano economico preventivo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai beneficiari.
6. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei beneficiari. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
7. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge, l'entità dell'incentivo destinato ai teatri nazionali ed ai teatri di rilevante interesse culturale non può essere inferiore alla quota di cofinanziamento prevista per i medesimi teatri dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014.

Art. 11

(concessione ed erogazione dell'incentivo per la prima annualità del triennio)

1. L'incentivo relativo alla prima annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 10, comma 2 bis. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Capo II

Incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

Art. 12

(modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo)

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, comma 2, entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 6 bis, è corredata da:

a) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente;

b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B, C, D, E, F e G;

c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso;

d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. E' altresì allegata alla domanda, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, ove non già presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e comma 3, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima, sulla base degli elementi forniti..

Art.12 bis

cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

a) presentate da soggetti diversi dai beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2;

- b) prive dei documenti indicati all'articolo 12, comma 2, lettere a) e comma 3;
- c) prive di procura firmata;
- d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6 bis;
- e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 12, comma 1;
- f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 13, comma 1 bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 13

(Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione dell'incentivo)

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 7 bis.
1 bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.
2. Le relazioni annuali di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C per la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, D ed E per i teatri nazionali, F e G per i teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche. Qualora la domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.
3. Le relazioni riepilogative dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso, trasmesse ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande per tale annualità, e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A diversi da quelli già attribuiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alle soglie minime di cui all'articolo 9, comma 3, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio.
4. Si applica l'articolo 9, commi 3 e 4>>.

Art. 14

(Determinazione dell'ammontare dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio, accettazione dell'incentivo e riparto delle risorse ai beneficiari)

1. Si applica l'articolo 10, salvo che il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'articolo 10, comma 2, è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il dieci per cento rispetto all'incentivo della annualità precedente.
2 bis. Nelle ipotesi di rinuncia ai sensi dell'articolo 10, comma 4, nel caso in cui un soggetto istante non acceda agli incentivi ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, commi 3 e 4, e 9, commi 2 e 3, e nel caso in cui le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 8 siano superiori a quelle dell'annualità precedente, non si applica la disposizione di cui al comma 2.

Art. 15

(Concessione ed erogazione dell'incentivo)

1. L'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Capo III

Rendicontazione degli incentivi

Art. 16

(rendicontazione e relativa documentazione)

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
 - a) il prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, svolte nell'annualità precedente,
 - b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualità di riferimento.
4. Deve altresì essere allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata;
5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

Art. 16 bis

(presentazione della rendicontazione)

1. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.
3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, pena la revoca del contributo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine

di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c bis).

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 17

(rideterminazione e revoca dell'incentivo)

1. Qualora dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Ai sensi dell'articolo 32 quinquies della legge, qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), eventualmente anche a seguito di nuova valutazione tecnica operata dalla commissione di valutazione prevista dall'articolo 7 bis, vengano riscontrate variazioni alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera d), e 12, comma 2, lettera b), da considerarsi come modifiche sostanziali, in quanto idonee a modificare ex post i punteggi numerici attribuiti in sede di valutazione, l'incentivo viene rideterminato nella misura che sarebbe risultata applicando i punteggi così modificati ed il beneficiario restituisce la quota di incentivo concesso in eccedenza. Se in tal modo si viene a determinare ex post un punteggio inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 9, comma 3, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è altresì revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione della rendicontazione;

c) accertamento, in ogni tempo, del mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 17 ter.

2. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000

Capo III bis Obblighi del beneficiario

Art. 17 bis

(obblighi del beneficiario)

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:

a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3;

b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 159/2011;

c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 4;

d) mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata del triennio, ai sensi dell'articolo 4;

- e) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;
- f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 16 bis, comma 3;
- g) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 17 quater;
- h) ad apporre il logo della Regione su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa progettuale, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di cui all'articolo 10, comma 2;
- i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale;
- j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 124/2017.

Art. 17 ter

(mantenimento dei requisiti di ammissibilità)

1. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 17 bis, comma 1, lettera d), è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta e presentata al Servizio, contestualmente alla presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 16, con le modalità e i termini di cui all'articolo 16 bis. La dichiarazione, riferita all'anno precedente, si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1 comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.
3. Il mancato rispetto del mantenimento dei requisiti di ammissibilità comporta la revoca del provvedimento di concessione dell'incentivo.

Art. 17 quater

(ispezioni e controlli)

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000>>..

Capo IV

Ammissibilità della spesa

Art. 18

(Principi generali per l'ammissibilità delle spese)

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
 - a) sono chiaramente relative e riferibili ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;

- b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 19
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti tipologie di spese:

- a) spese di personale: retribuzione lorda del direttore del teatro, dei consulenti per la direzione artistica, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese e gli oneri sociali per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.
- b) spese di ospitalità: compensi a compagnie, complessi o organismi, con contratto fisso o con contratto a percentuale; spese di viaggio, di vitto e di alloggio delle compagnie, complessi o organismi ospitati;
- c) spese di produzione: spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute per produzioni proprie; spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (service); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); canoni di locazione di sale prova; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (altri service), spese a favore di soggetti co-organizzatori degli spettacoli dal vivo;
- d) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione;
- e) spese per la gestione di spazi: spese per la locazione di spazi per gli spettacoli; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli spettacoli;
- f) spese per la formazione: spese per le docenze delle scuole di teatro e di perfezionamento professionale, e delle accademie di formazione teatrale, e spese per la locazione degli spazi per tali attività formative;
- g) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o

per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi intestati all'associazione.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera g) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere b), c) e g) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

3 bis. Sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge.

Art. 20

(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) contributi in natura;
- c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- e) altre spese prive di una specifica destinazione;
- f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- g) spese per oneri finanziari.

Art. 21

(Documentazione giustificativa delle spese)

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica relativa al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 22 ABROGATO

Titolo IV

Nuovo riconoscimento di teatri nazionali e di teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, nel corso del triennio

Art. 23

(Nuovo riconoscimento di teatri nazionali e di teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, nel corso del triennio)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2 bis, della legge, nel caso in cui i teatri di produzione e ospitalità, i teatri di ospitalità e i teatri di produzione, di cui all'articolo 12 della legge, acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge, e dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione n. 199/Pres. del 18 ottobre 2016, il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri

nazionali e teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, e i relativi incentivi, essi possono richiedere il finanziamento previsto dal presente Regolamento, anche se il termine per la presentazione delle domande stabilito dall'articolo 6 bis è scaduto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la domanda di incentivo è presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con cui, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014, è stato assegnato un contributo statale in qualità di teatro nazionale o di teatro di rilevante interesse culturale.

3. Nel caso in cui dopo la pubblicazione del decreto di cui al comma 2 residuino ancora due annualità del triennio, le modalità di presentazione della domanda di incentivo per la prima delle due annualità residue sono quelle previste dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, salvo che la relazione culturale triennale prevista dal comma 2, lettera c), si riferisce alla parte del triennio rimanente, e che la relazione annuale ed il piano economico preventivo, previsti dalle lettere d) e b), si riferiscono alla prima delle due annualità residue. Per il resto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, commi 1 e 4, 14, comma 1, e 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 6 ter e 7, comma 1 bis.

4. Nella medesima ipotesi prevista dal comma 3, per la seconda delle due annualità residue del triennio si applicano tutte le disposizioni del Capo II.

5. Nel caso in cui dopo la pubblicazione del decreto di cui al comma 2 residui ancora solo una annualità del triennio, le modalità di presentazione della domanda di incentivo per tale residua annualità sono quelle previste dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, salvo che la relazione culturale triennale prevista dal comma 2, lettera c), si riferisce alla parte del triennio rimanente, e che la relazione annuale ed il piano economico preventivo, previsti dalle lettere d) e b), si riferiscono a tale residua annualità. Per il resto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, commi 1 e 4, 14, comma 1, e 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 6 ter e 7, comma 1 bis.

6. In tutti i casi previsti dai commi 3, 4 e 5, si applicano le disposizioni contenute nel Capo III, nel Capo III bis e nel Capo IV.

7. Le domande di finanziamento di cui al comma 1 sono soddisfatte con le risorse del finanziamento annuale di cui all'articolo 8, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo 8.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 24 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 25 (Disposizione transitoria)

1. Solo per la prima annualità del triennio 2017-2019, qualora dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 9 venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari del finanziamento annuale per i progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, un'entità di contributo inferiore di oltre il 12,5 per cento rispetto al contributo stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalità nell'anno 2016, l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di contributo, viene anche

ridotta l'entità dei contributi calcolati a favore degli altri soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 4.

2.Solo per il triennio 2017-2019, la domanda di incentivo di cui all'articolo 6 è presentata entro il termine perentorio del trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 26
(*Abrogazioni*)

1.E' abrogato il decreto del Presidente della Regione del 4 marzo 2016, n. 43 (Regolamento in materia di finanziamento annuale della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).

Art. 27
(*Entrata in vigore*)

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 9)

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto triennale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) qualità della direzione artistica	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
3) tradizione culturale del teatro	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

Allegato B

(riferito all'articolo 9)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli dal vivo destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	//	//	//	presente (3 punti)	assente
3) rilevanza internazionale del programma o progetto	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole e del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza e qualità di progetti produttivi o di ospitalità "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

6) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc., con particolare riferimento a forme di promozione innovative	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzioni di spettacoli dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato C

(riferito all'articolo 9)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo prodotti (attestati da borderò produzione o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo)	più di 10	da 8 a 10	da 5 a 7	da 3 a 5	meno di 3
2) numero di spettacoli dal vivo organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo)	più di 30	da 21 a 30	da 16 a 20	da 10 a 15	meno di 10
3) numero di spettacoli di musica o danza organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo) o prodotti (attestati da borderò produzione o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo)	più di 5	5	4	3	meno di 3
4) numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità (intestato al soggetto beneficiario) e da borderò produzione	più di 30.000	da 20.001 a 30.000	da 15.001 a 20.000	da 9.000 a 15.000	meno di 9.000
5) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

6) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da vendita di biglietti, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, da soggetti che utilizzano l'Art bonus regionale ai sensi dell'art. 7, commi 21 e ss. della legge regionale 13/2019	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) numero di giornate lavorative annuali	più di 20000	da 15001 a 20000	da 10001 a 15000	da 9001 a 10000	meno di 9000

Allegato D

(riferito all'articolo 9)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei teatri nazionali

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli dal vivo destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	//	//	//	presente (3 punti)	assente
3) rilevanza internazionale del programma o progetto	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole e del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza e qualità di progetti produttivi o di ospitalità "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione, o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc., con particolare riferimento a forme di promozione	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

innovative					
7) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzioni di spettacoli dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) presenza di spettacoli di ricerca o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	//	//	//	presente (3 punti)	assente
11) rilevanza e qualità di spettacoli ed eventi relativi ad altre arti (es. cinema, arti visive, multimedialità, ecc.) ospitati presso la sala teatrale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato E

(riferito all'articolo 9)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei teatri nazionali

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo prodotti (attestati da borderò produzione o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo)	più di 120	da 101 a 120	da 81 a 100	da 40 a 80	meno di 40
2) numero di spettacoli dal vivo organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo)	più di 85	da 71 a 85	da 56 a 70	da 40 a 55	meno di 40
3) numero di spettacoli dal vivo di musica o di danza organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo)	più di 25	da 21 a 25	da 16 a 20	da 10 a 15	meno di 10
4) numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità	più di 40.000	da 30.001 a 40.000	da 20.001 a 30.000	da 9.000 a 20.000	meno di 9.000
5) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
6) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da vendita di biglietti, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
7) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, da soggetti che utilizzano l'Art bonus regionale ai sensi dell'art.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

7, commi 21 e ss. della legge regionale 13/2019					
8) numero di giornate lavorative annuali (anche per enti pubblici territoriali)	più di 4500	da 40 01 a 4500	da 35 01 a 4000	da 20 01 a 3500	Meno di 2000
9) giorni annuali di utilizzo delle sale teatrali (anche non in veste di organizzatore)	più di 150	da 126 a 150	da 76 a 125	da 25 a 75	meno di 25

Allegato F

(riferito all'articolo 9)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli dal vivo destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	//	//	//	presente (3 punti)	assente
3) rilevanza internazionale del programma o progetto	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole e del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza e qualità di progetti produttivi o di ospitalità "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione, o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

6) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc., con particolare riferimento a forme di promozione innovative	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzioni di spettacoli dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) presenza di spettacoli di ricerca o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	//	//	//	presente (3 punti)	assente
11) rilevanza e qualità di spettacoli ed eventi relativi ad altre arti (es. cinema, arti visive, multimedialità, ecc.) ospitati presso la sala teatrale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato G

(riferito all'articolo 9)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo prodotti (attestati da borderò produzione o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo)	più di 120	da 101 a 120	da 81 a 100	da 40 a 80	meno di 40
2) numero di spettacoli dal vivo organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo)	più di 85	da 71 a 85	da 56 a 70	da 40 a 55	meno di 40
3) numero di spettacoli dal vivo di musica o di danza organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo)	più di 25	da 21 a 25	da 16 a 20	da 10 a 15	meno di 10
4) numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità	più di 40.000	da 30.001 a 40.000	da 20.001 a 30.000	da 9.000 a 20.000	meno di 9.000
5) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da vendita di biglietti, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

7) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, da soggetti che utilizzano l'Art bonus regionale ai sensi dell'art. 7, commi 21 e ss. della legge regionale 13/2019	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) numero di giornate lavorative annuali (anche per enti pubblici territoriali)	più di 4500	da 4001 a 4500	da 3501 a 4000	da 2001 a 3500	2000
9) giorni annuali di utilizzo delle sale teatrali (anche non in veste di organizzatore)	più di 150	da 126 a 150	da 76 a 125	da 25 a 75	meno di 25